



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Alla Presidente della VII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 245 del 2 gennaio 2026, concernente: **“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”**. *Parere richiesto dalla VII CCP con nota prot. 13630 del 12 maggio 2026. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente nella seduta n. 122 del 28 maggio 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.1 emendamento.

Hanno votato a favore i Consiglieri **Bertucci, Cartaginese, Crea, Maura, Neri, Palazzi, Sabatini e Simeoni** *in sostituzione di Tripodi*. Astenuta la Consigliera **Droghei**

Si invia, in allegato, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 28/05/2026 15:57:25

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

MOD 03 SG 25.3.3

EMENDAMENTO ALLA PL 245/2026

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 12, si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, concernenti il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, si provvede a valere sulle risorse già stanziato nell'ambito dell'apposita voce di spesa istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, concernenti gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede con le risorse già impegnate con determinazione dirigenziale 3 novembre 2025, n. G14477 e destinate alle medesime finalità, pari a complessivi euro 2.499.355,05, a valere sulle annualità 2026 e 2027, nell'ambito delle voci di spesa, rispettivamente, di parte corrente, per complessivi euro 1.869.355,05 e in conto capitale, per complessivi euro 630.000,00, iscritte nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, relative al fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Per le annualità successive al 2027, ferme restando le eventuali e ulteriori risorse assegnate alla Regione a valere sul fondo predetto, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 possono concorrere le risorse autorizzate ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

Assessore Righini

Relazione

L'emendamento sostituisce l'art. 15 relativo alle disposizioni finanziarie della PL n. 245/2026, al fine di aggiornare il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. In entrambi i casi, le risorse previste sono già stanziato nel bilancio regionale 2026-2028.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento all'emendamento presentato dall'Assessore competente in materia di bilancio, nell'ambito della seduta n. 122 del 28 maggio della IV commissione consiliare permanente.

In particolare, l'emendamento sostituisce l'articolo 15 (Disposizioni finanziarie) della PL n. 245/2025, al fine di aggiornare il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. In entrambi i casi, le risorse previste risultano già stanziare nel bilancio regionale 2026-2028. Pertanto, con riferimento al testo sottoposto all'esame della commissione competente in materia di bilancio, non risulta necessario modificare l'ammontare complessivo della copertura finanziaria rappresentata in occasione dell'adozione della PL da parte della Giunta regionale, con deliberazione 30 dicembre 2025, n. 1319.

Per quel che concerne le altre disposizioni della PL, le stesse sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

L'emendamento all'articolo 15 aggiorna il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati.

Al riguardo, secondo quanto già rappresentato nell'ambito della relazione tecnica alla PL adottata in Giunta, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto per le disposizioni ex artt. 7 e 12 si provvede mediante le risorse già stanziare nel bilancio regionale e destinate alle medesime finalità.

Ad eccezione dei citati articoli, le altre norme sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

L'emendamento all'articolo 15 aggiorna il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. Ad eccezione dei citati articoli, le altre disposizioni sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.



Con riferimento all'articolo 7, concernente il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, la quantificazione dell'onere, pari a 400 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, tiene conto di quanto già previsto nell'ambito del vigente contratto di servizio tra la Regione Lazio e la ASP Istituto Romano San Michele per l'avvio e la gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso – in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 della l.r. n. 2/2019¹. Conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1305/2004, integrata dalla deliberazione n. 182/2016, il servizio oggetto del Contratto persegue i seguenti obiettivi:

- a) ospitalità residenziale e semiresidenziale, rieducazione ed assistenza psicologica all'utente post-comatoso e alla sua famiglia o *caregiver*;
- b) realizzazione di programmi mirati di riqualificazione lavorativa e risocializzazione dei soggetti post-comatosi;
- c) riqualificazione e reinserimento scolastico/lavorativo attraverso attività formative e laboratoriali.

Il servizio è rivolto a soggetti che sono usciti da uno stato di coma prolungato pregresso e che non necessitano più di ricovero in strutture sanitarie, prevedendo l'accoglienza di n. 8 utenti in regime residenziale, con diritto di accesso anche alle attività laboratoriali erogate presso il servizio semiresidenziale, e di n. 12 utenti in regime semiresidenziale individuati tra coloro che, terminato il periodo di riabilitazione presso la struttura sanitaria di riferimento necessitano di completare il percorso di reinserimento sociale, scolastico o lavorativo².

Con riferimento all'articolo 12, al fine di concorrere alla realizzazione del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 49 della l.r. 11/2016³, si prevede l'istituzione di appositi Elenchi delle strutture e dei

¹ L'attuale contratto è della durata di un triennio con vigenza per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

² Al riguardo si veda la DD n. G17987 del 26/12/2024.

³ Ai sensi dell'articolo 49 della l.r. n. 11/2016: “1. Il sistema informativo dei servizi sociali della Regione (SISS) istituito ai sensi dell'articolo 21 della l. 328/2000, organizza, anche in collaborazione con l'Osservatorio permanente sulle famiglie della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, i flussi informativi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, dalle province e dagli altri soggetti del sistema integrato, al fine di: a) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali; b) fornire un servizio informativo aperto e accessibile agli utenti sui servizi e sugli interventi del sistema integrato nonché sui soggetti erogatori, anche attraverso la realizzazione di un portale open data in cui pubblicare i dati relativi ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento di attività nonché gli elenchi regionali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli di intesa con gli enti previdenziali e le organizzazioni del terzo settore. 3. La Regione, le province ed i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento ed alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del SISS. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) la realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse umane e finanziarie nonché alla loro destinazione per aree d'intervento di attività; b) la tipologia dei dati da acquisire; c) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati; c bis) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi regionali; d) le risorse per le attività del SISS; e) le modalità di fornitura delle informazioni sui servizi agli utenti. 5. Il SISS, su richiesta dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 63, effettua altresì studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono determinare situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, al fine di individuare e definire più efficaci modalità di prevenzione e d'intervento. 6. L'assolvimento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'obbligo di fornire le informazioni richieste sulle prestazioni, sugli interventi e sui servizi del sistema integrati, è condizione per l'accesso alle risorse regionali. 7. I soggetti gestori di strutture ed erogatori di servizi hanno l'obbligo di fornire periodicamente ai comuni le informazioni richieste affinché confluiscono nel sistema informativo. 8. Il SISS si integra con i sistemi

servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. La quantificazione dell'onere, pari a complessivi euro 2.499.355,05, tiene conto di quanto già previsto nell'ambito dell'affidamento in *house providing*, a LazioCrea S.p.A. delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al POA 2025 (DGR n. 1095/2024), Progetto 10.12. SIATESS sociale "Evoluzione del sistema dei servizi sociali regionali".

Nello specifico, lo Studio di fattibilità ha evidenziato costi complessivi per euro 1.869.355,05, per il servizio di assistenza, gestione e manutenzione, per le applicazioni (MAC), per il supporto tecnico specialistico, per l'adeguamento evoluzioni normative privacy e sicurezza del trattamento (spesa di parte corrente) e costi complessivi per euro 630.000,00, per lo sviluppo software e la manutenzione evolutiva (MEV).

Le risorse predette risultano già impegnate con DD n. G14477/2025 a valere sul triennio 2025-2027, con la quota riferita all'annualità 2025 (pari a euro 854.742,96, per la parte corrente e a euro 130.000,00, per la parte in conto capitale), re-iscritta nell'annualità 2026 con copertura FPV.

<i>capitolo</i>	<i>attività</i>	<i>quota 2025 reiscritta sul 2026 con copertura FPV</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>totale</i>
U0000H41219	Assistenza, gestione e manutenzione, applicazioni (MAC), Supporto Tecnico Specialistico, Adeguamento evoluzioni normative privacy e sicurezza del trattamento	854.742,96	539.802,81	474.809,28	1.869.355,05
U0000H42112	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV)	130.000,00	230.000,00	270.000,00	630.000,00
	totale	984.742,96	769.802,81	744.809,28	2.499.355,05

La realizzazione del sistema si colloca all'interno del Sistema Informativo Sociale Regionale, istituito dalla DGR 527/2021, che già costituisce la piattaforma di raccolta, gestione e monitoraggio dei dati relativi ai servizi sociali e alle strutture sul territorio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

L'emendamento all'articolo 15 aggiorna il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e

informativi operanti nel settore sociale, attivati nel territorio e da soggetti pubblici, privati e del terzo settore compresi l'Osservatorio del volontariato, dell'associazionismo e l'Osservatorio permanente sulle famiglie

delle strutture e dei servizi accreditati. Ad eccezione dei citati articoli, le altre disposizioni sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento all’articolo 7, concernente il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, si provvede a valere sulle risorse già stanziare nell’ambito dell’apposita voce di spesa istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. n. 17/2015 e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (cap. U0000H41753), pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Con riferimento all’articolo 12, concernente l’istituzione di appositi Elenchi delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede a valere sulle risorse già impegnate con DD n. G14477/2025 (come da schema precedentemente riportato), per complessivi euro 2.499.355,05, e destinate alle medesime finalità, nell’ambito delle voci di spesa, di parte corrente e in conto capitale, iscritte nel programma 07 della missione 12, titoli 1 e 2 (capitoli U0000H41219 e U0000H42112), concernenti il fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 736, della legge n. 207/2024.

In entrambi i casi, quindi, le disposizioni citate non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e le relative coperture finanziarie sono effettuate a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale (art. 7) e sulle risorse già assegnate dallo Stato (art. 12).

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, dall’emendamento alla norma finanziaria della PL in oggetto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.154.545,77	€ 1.144.809,28	€ 400.000,00	€ 3.699.355,05
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.794.545,77</i>	<i>€ 874.809,28</i>	<i>€ 400.000,00</i>	<i>€ 3.069.355,05</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 360.000,00</i>	<i>€ 270.000,00</i>	<i>-</i>	<i>€ 630.000,00</i>

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.154.545,77	€ 1.144.809,28	€ 400.000,00	€ 3.699.355,05
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.794.545,77</i>	<i>€ 874.809,28</i>	<i>€ 400.000,00</i>	<i>€ 3.069.355,05</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00

PL n. 245/2026, concernente: “Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali” – ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO - SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 15 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	€ 1.394.545,77	€ 474.809,28	-	€ 1.869.355,05
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	€ 360.000,00	€ 270.000,00	-	€ 630.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	€ 360.000,00	€ 270.000,00	-	€ 630.000,00
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI



PL n. 249/2026, concernente: “Misure di sostegno alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi” – ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO - SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 6 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

ONERI E COPERTURE	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00	-	-	€ 500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 500.000,00	-	-	€ 500.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 500.000,00	-	-	€ 500.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

